

TELEPASS S.P.A.

Direzione Regionale del Lazio
Via G. Capranesi, 54
Roma

OGGETTO: Interpello n. 954-716/2017

Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212

TELEPASS S.P.A.

Codice Fiscale 09771701001 Partita IVA 09771701001

Istanza presentata il 16/05/2017

Documentazione integrativa presentata il 10/10/2017

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società Telepass SpA ha elaborato un servizio denominato Telepass Fleet, funzionale a semplificare la gestione della mobilità delle medio/grandi flotte aziendali attraverso l'integrazione di un sistema di fatturazione e un software gestionale e chiede di conoscere il trattamento fiscale del costo del pedaggio che le imprese clienti sostengono per i viaggi di trasferta di lavoro utilizzando tale servizio.

Grazie all'implementazione di sistemi di elaborazione dati di tipo informatico di facile lettura ("dashboard"), di monitoraggio sugli utilizzi ("alert"), di rendiconti

personalizzabili ("report"), le aziende clienti della società possono analizzare, verificare ed avere un pieno e puntuale controllo amministrativo dei pedaggi, parcheggi e altri servizi ovvero del corretto uso dei beni aziendali.

Si tratta di un sistema che consentirebbe alle aziende una corretta individuazione dei costi sostenuti per il pagamento dei predetti servizi strettamente collegati a viaggi o spostamenti effettuati dai dipendenti per esclusiva finalità aziendale.

In particolare, il servizio studiato dalla Società verrebbe offerto a quelle imprese che assegnano ai propri dipendenti per svolgere la propria prestazione vengono spesso inviati in trasferta, autovetture aziendali che i dipendenti possono utilizzare anche per fini personali.

Unitamente alla concessione di tali veicoli ad uso promiscuo ai dipendenti le imprese intendono concedere ai medesimi dipendenti l'utilizzo del dispositivo Telepass che consente la riscossione automatica del pedaggio autostradale.

Mediante il sistema informativo studiato dalla Società istante, le aziende clienti sarebbero in grado di addebitare al dipendente i costi relativi ai pedaggi o ai parcheggi e altri servizi non collegati a trasferte autorizzate per motivi di lavoro e, quindi, effettuate per motivi personali e di sostenere direttamente quelle effettuate per motivi di lavoro e debitamente riconducibili a trasferte autorizzate dalle aziende stesse perché riconducibili in modo puntuale ad uno specifico interesse aziendale.

In particolare, il conducente del veicolo a cui è associato il Telepass può classificare i consumi ad **esclusivo uso** "aziendale" o "privato", consentendo così all'azienda di monitorare i singoli consumi, di autorizzare ed ammettere all'iter di fatturazione a suo carico nonché di indicare la corretta imputazione del centro di costo e/o codice di trasferta.

Pertanto l'azienda in base alle specifiche esigenze, può personalizzare il servizio Telepass Fleet, attraverso l'integrazione con sistemi della rilevazione delle presenze e/o delle note spese, nel senso che i consumi classificati come aziendali dal dipendente ed autorizzati dall'azienda, possono essere dirottati nel sistema di gestione delle note

delle spese aziendali.

Nel caso il conducente "utilizzatore" aderisca ad un ulteriore servizio denominato "Dual" potrà addirittura ricevere la fatturazione dei consumi a suo nome. In assenza dell'adesione a tale ulteriore servizio, l'azienda provvederà ad addebitare al dipendente nella busta paga il costo del servizio utilizzato per motivi personali.

La società istante chiede se sia ammissibile la detraibilità integrale dell'Iva sul costo del servizio di pedaggio utilizzato a fini aziendali.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Per quanto riguarda l'IVA addebitata in fattura da Telepass SpA alle aziende utilizzatrici l'istante ritiene che l'impresa possa detrarre integralmente, ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72, l'IVA relativa agli addebiti dei pedaggi autostradali per i quali è dimostrabile la natura di spesa di trasferta del dipendente sostenuta nell'interesse esclusivo del datore di lavoro. La società ritiene, infatti, che occorra dare adeguato rilievo alla circostanza che si tratta di una spesa di impiego della vettura sostenuta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 19 bis -1, lett. c del DPR 633/72 prevede che l'IVA *"relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore . é ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione"*.

La successiva lettera d) estende la limitazione anche ai costi connessi all'utilizzo dei suddetti veicoli tra cui rientrano le spese sostenute per *"carburanti e lubrificanti, custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale"*.

Per quanto riguarda le spese per il servizio di pedaggio venduto da Telepass,

connesse all'utilizzo dei veicoli, la circostanza che sia "tecnicamente" possibile, tramite il prodotto Telepass Fleet, distinguere analiticamente l'utilizzo del servizio effettuato dal dipendente nell'interesse esclusivo dell'imprenditore/datore di lavoro da quello per scopi personali, pone sostanzialmente l'accento sulla possibilità di individuare analiticamente l'utilizzo direttamente connesso a scopi aziendali sulla base di specifici incarichi da parte del datore di lavoro (da provare sulla base di apposita documentazione). Tale componente sarà pertanto interamente detraibile in quanto direttamente afferente operazioni imponibili ai sensi dell'art. 19, comma 4, DPR 633/72.

Al di fuori di questa componente, per le restanti spese connesse ai veicoli elencate nella citata lett.d) (*carburanti e lubrificanti, custodia, manutenzione, riparazione e impiego.*), trattandosi di un veicolo destinato ad un utilizzo promiscuo, torna invece applicabile l'obbligo di procedere alla limitazione forfetaria della detrazione pari al 40 per cento dell'IVA.

Solo per i pedaggi, infatti, l'utilizzo dello strumento tecnico oggetto dell'interpello consente di determinare in maniera oggettiva e puntuale l'imposta pagata per rivalsa esclusivamente riferibile all'uso imprenditoriale.

Si tratta di un regime applicabile alla "**concessione di veicoli ad uso promiscuo ai dipendenti**" secondo quanto precisato con la risoluzione n.6/DPF/2008 in materia di riordino delle regole di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti relativi a **veicoli stradali a motore** (operato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Sulla base dei citati principi si segnala l'ulteriore ipotesi di riconoscimento integrale della detrazione che deriva dall'eventuale **assegnazione a titolo oneroso** del veicolo al dipendente con addebito dell'IVA in fattura.

A questo proposito, giova precisare, in questa sede, che la società cliente dell'istante che intenda scegliere la forma dell'addebito al dipendente per l'utilizzo privato del veicolo aziendale attraverso emissione della fattura potrà detrarre integralmente l'Iva inerente tanto l'acquisto del veicolo, **quanto i connessi costi di gestione**, a condizione che l'importo fatturato sia non inferiore al valore normale ai sensi

dell'art. 13, comma 3, lett. d) (calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI). Qualora la medesima società opti, invece, per l'applicazione del *benefit*, trattenuto in busta paga del dipendente, per poter ottenere l'integrale detrazione dell'Iva, dovrà comunque corrispondere l'Iva sull'importo addebitato al dipendente, in ottemperanza all'obbligo di esercitare la rivalsa ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.P.R. n.633/72.

Per tutto quanto detto si ritiene di condividere la soluzione interpretativa proposta dall'istante limitatamente ai pedaggi registrati e pagati tramite il nuovo prodotto *Telepass Fleet*.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Giovanni Spalletta

(firmato digitalmente)